

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto il servizio (ID.2023_095) di attività di supporto al RUP per progettazione e controllo dell'esecuzione al fine della realizzazione dell'intervento nel comune di Sori nell'ambito del PNRR - decreto del ministero della transizione ecologica dm 396 del 28 settembre 2021 – misura: M2C1.1 I 1.1 – Linea d'Intervento A, finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - CUP F21E22000290006 – CIG A00B47AFE7;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal dott. Giovanni Testini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in qualità di Dirigente del Servizio Gestione risorse in rete della Direzione Ambiente;

E

L'operatore economico Waste Management Specialist S.r.l. (P.IVA 04001370982) avente sede in Brescia, Via Massimo D'Azeglio 2B, di seguito denominato anche "Affidatario", rappresentato da Stefano Ambrosini nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova n. 2005 del 12.09.2023 è stato disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023 è stato autocertificato dall'Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati;
- l'Affidatario si impegna a presentare entro il termine di esecuzione della prestazione idonea assicurazione per Responsabilità Civile Professionale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con massimale non inferiore a € 1.000.000.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Città Metropolitana di Genova, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile (MASE) n. 243 del 14/07/2023 e con successivo Decreto MASE n. 254 del 07/08/2023, è risultata beneficiaria (assegnataria), nell'ambito del PNRR della MISURA: M.2 C.1.1 I.1.1 – Linea d'intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", di contribuzione finanziaria per realizzazione della Proposta di intervento, relativa al Comune di Sori cod. Progetto MTE11A_00005092 – Fornitura di ecoisole ed altre attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti.

L'oggetto del contratto consiste nello svolgimento dell'attività di supporto al RUP per:

- 1) la redazione dei documenti di aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della fornitura di cui alla proposta sopra richiamata, con particolare riferimento ai prezzi ed ai contenuti tecnici;
- 2) la redazione del capitolato tecnico per l'acquisizione delle forniture e la loro eventuale installazione;

- 3) la verifica della corretta esecuzione assumendo il ruolo di Direttore dell'esecuzione del Contratto per le procedure di acquisto forniture derivanti dal progetto di cui al precedente punto 1;
- 4) la predisposizione dei documenti e/o relazioni tecniche richieste per la definizione e la finalizzazione dell'intervento.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'operatore economico Waste Management S.r.l. e per esso a Stefano Ambrosini il quale nella sua precitata qualità accetta senza riserva alcuna il servizio di attività di supporto al RUP per progettazione e controllo dell'esecuzione al fine della realizzazione dell'intervento nel Comune di Sori nell'ambito del PNRR – Decreto del Ministero della Transizione Ecologica DM 396 del 28 settembre 2021 – Misura: M.2 C.1.1 I.1.1 – Linea di intervento A, Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU – CUP B71E22000070001 CIG A0051D587A.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Determinazione Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Domanda di accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: Proposta "Fornitura di Ecoisole ed altre attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti urbani" MTE11A_00005092.

Articolo 3 Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta a Euro 9.999,60# (diconsi novemilanovecentonovantanove/60), di cui:

- a) Euro 9.615,00# per l'esecuzione del servizio;
- b) Euro 384,60# per gli oneri previdenziali.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo art. 6.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica DM 396 Del 28 Settembre 2021 – Misura: M.2.C.1.1 I.1.1 – Linea D'intervento A, Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU.

Articolo 4 Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione del servizio è effettuata secondo le disposizioni secondo le disposizioni del Capitolato speciale ed in conformità alle norme vigenti.

Il pagamento delle competenze sarà effettuato

1. **€ 4.807,50** (oneri previdenziali inclusi, fiscali esclusi) alla redazione dei documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente documento;

2. **€4.807,50** (oneri previdenziali inclusi, fiscali esclusi) per lo svolgimento dell'attività di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 del presente documento;

L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzione.

Le somme saranno pagate a presentazione della relativa fattura emessa dall'Affidatario, a conclusione della prestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M.2 C.1.1 I.1.1 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Linea di intervento A *“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”*;
- Titolo progetto: *“Fornitura di Ecoisole ed altre attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti urbani”*
- CUP F21E22000290006;
- CIG A00B47AFE7.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un Raggruppamento Temporaneo (R.T.) la fatturazione “pro quota” da parte degli operatori economici partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contrattanti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Affidatario è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso."

Articolo 6 Revisione prezzi e modifiche al contratto

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici sintetici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, i prezzi contrattuali possono essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Affidatario ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Affidatario deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Affidatario il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Affidatario il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Affidatario, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 7 Durata del contratto

La durata massima complessiva stimata per la realizzazione dei punti 1 e 2 di cui all'art. 1 del presente documento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto fino al 14/09/2023, data in cui il servizio deve essere ultimato e consegnato a Città Metropolitana di Genova, salvo eventuali modifiche o proroghe.

Relativamente ai punti 3 e 4 di cui all'art. 1 del presente documento, il Direttore dell'esecuzione del Contratto dovrà svolgere le proprie mansioni, secondo quanto previsto all'articolo 2, fino al completamento delle attività in coerenza e nel rispetto del cronoprogramma procedurale approvato dal MASE.

Articolo 8 Penali

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura del 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività stabilite nei precedenti articoli.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 9 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D.Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- la comunicazione all'ANAC;

- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 10 Oneri a carico dell'affidatario

L'Aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Aggiudicatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dell'approvvigionamento delle forniture o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto dall'Avviso;
- b) fatti imputabili all'Aggiudicatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Aggiudicatario.

Articolo 11 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Affidatario o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- l'Affidatario si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;

- sia accertata a carico dell’Affidatario l’esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente;
- ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’Affidatario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l’Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali;

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’Affidatario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata.

Nei casi sopra indicati l’Amministrazione comunica all’Affidatario la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’Affidatario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l’Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all’Affidatario.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi previsti dall’art. 12 del Capitolato Speciale oltre che in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 123 e all’Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi/forniture non eseguiti.

Articolo 13 Clausola “DNSH”

L’Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 14 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa

nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

Articolo 16 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 17 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott. Giovanni Testini

Dirigente del Servizio Gestione risorse

Per Waste Management Specialist S.r.l.

Stefano Ambrosini

Amministratore Unico